

**DELIBERA N. 260/23/CONS**

**PARERE AL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY  
CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI PROROGA  
DELLA DURATA DEI DIRITTI D'USO DELLE FREQUENZE PER SERVIZI  
WLL NELLA BANDA 24.5-26.5 GHZ, NONCHÉ DETERMINAZIONI SULLE  
CONDIZIONI DI PROROGA AI SENSI DELLA LEGGE N. 41/2023.**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 25 ottobre 2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE;

VISTA la direttiva (UE) n. 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 *che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*” (di seguito il *Codice*);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2019/784 della Commissione del 14 maggio 2019, relativa all’armonizzazione delle condizioni tecniche essenziali per la disponibilità e l’uso efficiente della banda di frequenze 24.25-27.5 GHz per i sistemi

terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nell'Unione, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/590 della Commissione del 24 aprile 2020;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 agosto 2022, con il quale è stato approvato il nuovo “*Piano nazionale di ripartizione delle frequenze tra 0 e 3000 GHz*” (PNRF);

VISTA la delibera n. 195/04/CONS del 23 giugno 2004, recante “*Misure per il rilascio di diritti d’uso per le frequenze disponibili per reti radio a larga banda punto-multipunto a 26 e 28 GHz*”, come modificata dalla delibera n. 335/13/CONS del 23 maggio 2013, recante “*Aggiornamento delle misure per il rilascio di diritti d’uso di frequenze disponibili per reti radio a larga banda a 26 e 28 GHz*”;

VISTA la delibera n. 231/18/CONS dell’8 maggio 2018, recante “*Procedure per l’assegnazione e regole per l’utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche al fine di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205*”;

VISTA la delibera n. 285/22/CONS del 27 luglio 2022, recante “*Parere al Ministero dello sviluppo economico concernente la valutazione delle istanze di proroga dei diritti d’uso per servizi WLL nella banda 24.5-26.5 GHz, ai sensi della legge n. 15/2022*”;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.*” (c.d. decreto PNRR-ter);

VISTO l’art. 18, comma 4-bis, del decreto PNRR-ter, che prevede che: “*Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di garantire connettività a banda ultra larga nelle aree interne del Paese nelle more del completamento del Piano “Italia a 1 Giga”, approvato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale il 27 luglio 2021, gli operatori beneficiari della proroga di cui all’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, possono richiedere il mantenimento dei diritti d’uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2026, previa presentazione di apposita richiesta da avanzare, ai sensi*

*del comma 9 dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro il 31 luglio 2023. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, la proroga dei diritti d'uso è soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 ottobre 2023 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di gara del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 5a serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso, considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga”;*

VISTA la delibera n. 161/23/CONS del 27 giugno 2023, recante “*Consultazione pubblica sulla proroga della durata dei diritti d'uso delle frequenze per servizi WLL nella banda 24.5-26.5 GHz, ai sensi della Legge n. 41/2023*”, e gli esiti di tale consultazione;

CONSIDERATO che l'art. 62, comma 3, del *Codice*, prevede che “*Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a venti anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruità del piano viene valutata d'intesa dal Ministero e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneità dei regimi autorizzatori.*”;

CONSIDERATO che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT o Ministero), con nota del 13 settembre 2023 (acquisita al prot. AGCOM con n. 0231437 in data 14 settembre 2023), ha trasmesso all'Autorità le istanze formulate dalle società interessate a ottenere la proroga fino al 31 dicembre 2026 dei propri diritti d'uso WLL esistenti nella banda 24.5-26.5 GHz, in scadenza al 31 dicembre 2024, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 4-bis, del decreto PNR-ter, richiedendo all'Autorità il parere di competenza ai sensi del *Codice*;

CONSIDERATO che l'Autorità, in data 19 settembre 2023, ha trasmesso ad alcune delle predette società delle richieste di integrazione delle proprie istanze, al fine di acquisire informazioni aggiuntive concernenti in particolare il piano tecnico-finanziario presentato;

RITENUTO che, acquisite le informazioni e gli atti sopra descritti, l'Autorità possa procedere a riscontrare il richiesto parere del Ministero ai sensi del *Codice*, ottemperando altresì alle specifiche disposizioni di cui alla Legge n. 41/2023 a riguardo della questione in argomento;

CONSIDERATO, pertanto, quanto segue:

## 1. Introduzione

1. La Legge 21 aprile 2023, n. 41 (di seguito anche *Legge*), ha introdotto delle novità normative in materia di proroga dei diritti d'uso delle frequenze della banda 24.5-26.5 GHz utilizzate per applicazioni del servizio fisso di tipo *Wireless Local Loop* (WLL). Infatti, in fase di conversione in legge del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13 (c.d. decreto PNRR-*ter*), all'art. 18 è stato aggiunto il citato comma 4-*bis*, che prevede la possibilità di prorogare di ulteriori 2 anni i diritti d'uso WLL esistenti e già prorogati in banda 26 GHz.
2. L'Autorità è dunque chiamata ad esprimere il proprio parere al MIMIT, come previsto dal *Codice*, sulle istanze di proroga fino al 2026 dei diritti d'uso WLL in banda 26 GHz presentate sulla base della *Legge*. In particolare, tenuto anche conto delle tempistiche delineate dal legislatore, l'Autorità è tenuta a valutare, d'intesa con il Ministero, la congruità dei piani tecnico-finanziari presentati entro il 31 luglio 2023 dalle società richiedenti la proroga, e ha altresì il compito di determinare le condizioni generali per l'autorizzazione della stessa, inclusi i contributi economici, entro il 31 ottobre 2023, previo svolgimento della relativa consultazione pubblica, secondo quanto previsto dal *Codice*.
3. La scadenza dei diritti d'uso in argomento è attualmente fissata al 31 dicembre 2024, a seguito dell'autorizzazione alla proroga degli stessi rilasciata lo scorso anno dal Ministero, con parere favorevole dell'Autorità formulato con delibera n. 285/22/CONS<sup>1</sup>, secondo quanto previsto dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022<sup>2</sup>, che, analogamente a quanto recentemente disposto dalla richiamata Legge n. 41/2023, aveva introdotto un quadro regolatorio integrativo rispetto alle misure previste dal *Codice* stabilendo la possibilità di una proroga di 2 anni rispetto alla precedente e originaria scadenza (31 dicembre 2022) dei diritti d'uso WLL esistenti in banda 26 GHz.
4. Alla luce di quanto sopra, l'Autorità, con la delibera n. 161/23/CONS, ha avviato la consultazione pubblica sulle proposte relative all'applicazione delle disposizioni della *Legge* riguardanti la nuova proroga dei diritti d'uso WLL in banda 26 GHz, anche al fine di informare tempestivamente il mercato sul quadro di riferimento e consentire agli *stakeholder* di effettuare un'adeguata programmazione sia dei propri piani di sviluppo che della presentazione delle proprie istanze di proroga previste

---

<sup>1</sup> Recante “*Parere al Ministero dello Sviluppo Economico concernente la valutazione delle istanze di proroga dei diritti d'uso per servizi WLL nella banda 24.5-26.5 GHz, ai sensi della Legge n. 15/2022*”.

<sup>2</sup> Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. decreto *milleproroghe*), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

entro il 31 luglio 2023. In particolare, nel testo posto a consultazione è stato descritto il contesto normativo e regolatorio di riferimento e sono state formulate proposte relative all'autorizzazione della proroga dei diritti d'uso WLL esistenti in scadenza al 31 dicembre 2024 e alla quantificazione dei relativi contributi economici.

5. Nella predetta delibera, l'Autorità ha altresì indicato che, tenuto conto dei risultati della consultazione, e riservandosi ogni determinazione, avrebbe adottato, ove necessario, una decisione relativa alla disciplina della proroga dei diritti d'uso esistenti WLL, ai sensi del *Codice* e di quanto previsto dalla Legge n. 41/2023, nonché avrebbe valutato, d'intesa col MIMIT, le domande di proroga eventualmente presentate dagli operatori aventi diritto e interessati, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del *Codice*.
6. A tal proposito, il MIMIT, con nota del 13 settembre 2023 (acquisita al prot. Agcom con n. 0231437 in data 14 settembre 2023), ha trasmesso le istanze di proroga di alcune società per l'acquisizione del previsto parere dell'Autorità ai fini della predetta intesa.
7. Stante quanto sopra riportato, e tenuto conto degli esiti della consultazione pubblica, il presente provvedimento riguarda quindi la valutazione delle predette istanze di proroga e la determinazione delle condizioni generali per l'autorizzazione della stessa, inclusi i relativi contributi economici.
8. Alla consultazione pubblica hanno partecipato 15 soggetti<sup>3</sup> - di cui alcuni, come descritto in seguito, direttamente interessati alla proroga - per un totale di 14 contributi ricevuti (in quanto due società hanno trasmesso un contributo congiunto). Cinque dei suddetti partecipanti alla consultazione sono stati anche auditi, a seguito di loro specifica istanza, per illustrare il proprio contributo.
9. Nel seguito saranno evidenziati gli elementi principali emersi dalla consultazione<sup>4</sup> e le relative valutazioni dell'Autorità, nonché la disamina dei piani tecnico-finanziari allegati alle istanze di proroga presentate dagli operatori interessati.

## **2. Elementi emersi dalla consultazione pubblica e valutazioni dell'Autorità**

### **2.1. Il contesto normativo e regolatorio di riferimento**

---

<sup>3</sup> Si tratta di Associazione Italiana Internet Provider (AIIP), BBBell S.p.A., Coalizione del Cloud e Fixed Wireless Access (CFWA), Eolo S.p.A., Iliad Italia S.p.A., Irideos S.p.A., Lepida S.p.A., Link s.r.l., Open Fiber S.p.A., OpNet S.p.A., Retelit S.p.A., Telenia s.r.l., TIM S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A.

<sup>4</sup> Per maggiori dettagli si rimanda al documento di sintesi delle osservazioni pervenute, pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

### *Posizioni espresse dai rispondenti*

10. I partecipanti alla consultazione hanno in generale condiviso la ricostruzione dell’Autorità sul quadro di riferimento relativo alla banda 26 GHz, fornendo alcune osservazioni al riguardo.
11. Alcuni rispondenti hanno precisato che, a proprio avviso, dalla prima (e finora unica) riunione del *tavolo tecnico* istituito dal MIMIT ai sensi della Legge n. 15/2022 sarebbe emerso *in primis* l’auspicio<sup>5</sup> di poter continuare a mantenere i diritti d’uso delle frequenze in questione oltre la scadenza del 2024 prevista da detta norma, e solo in subordine, qualora detto mantenimento non fosse percorribile, l’intenzione degli operatori WLL di supportare i piani di dismissione degli attuali impianti nell’ottica dell’evoluzione tecnologica verso i sistemi 5G<sup>6</sup>. Ciò principalmente a causa delle difficoltà, allo stato, a identificare tecnologie e frequenze alternative per fornire servizi di tipo *Fixed Wireless Access* (FWA) a banda ultralarga a seguito della dismissione delle attuali utilizzazioni WLL. Tale circostanza, ad avviso dei rispondenti, andrebbe a svantaggio degli utenti finali che, nelle more del completamento dei piani pubblici e privati in corso per la realizzazione di reti ad altissima velocità sul territorio nazionale, resterebbero privi di servizi di connettività.
12. È stato altresì osservato che probabilmente gli operatori radiomobili avranno minor interesse a sviluppare le proprie coperture 5G nelle aree montane del territorio nazionale rispetto alle zone urbane. Pertanto, è stato suggerito di prevedere uno statuto secondario per l’impiego delle frequenze in questione a livello complessivo, che troverebbe applicazione nelle zone più remote del Paese, pur mantenendo principale e protetto l’utilizzo dei sistemi 5G, secondo normativa, nelle altre aree.
13. Alcuni soggetti hanno osservato che l’armonizzazione della banda 26 GHz ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2019/784 della Commissione del 14 maggio 2019, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/590 della Commissione del 24 aprile 2020 (di seguito *Decisione*), non dovrebbe comportare la destinazione dell’intera banda esclusivamente ai servizi radiomobili, bensì a “*sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nell’Unione Europea*”. Pertanto, è stato espresso l’auspicio che le future procedure di assegnazione della porzione inferiore della banda 26 GHz tengano conto delle caratteristiche del mercato nazionale e non precludano la possibilità di impiego di dette frequenze mediante sistemi FWA conformi alle condizioni tecniche di cui all’Allegato 1 della citata *Decisione*.

---

<sup>5</sup> Cfr. considerato 25 dell’Allegato A alla delibera n. 161/23/CONS.

<sup>6</sup> Cfr. considerato 22 dell’Allegato A alla delibera n. 161/23/CONS.

14. A tal riguardo, vari rispondenti hanno apprezzato quanto rappresentato dall’Autorità nel testo posto a consultazione pubblica, laddove si riconosce da un lato che la banda in questione risulta particolarmente idonea alla fornitura di servizi di comunicazioni elettronica di elevata capacità, tra cui le applicazioni FWA che ambiscono a raggiungere prestazioni dell’ordine del Gbit/s in tipiche condizioni di punta del traffico<sup>7</sup>, dall’altro l’apprezzabile ruolo degli operatori titolari degli attuali diritti d’uso WLL per l’incremento della diffusione di servizi di connettività *wireless* fissi a banda larga e ultra-larga<sup>8</sup>.

#### ***Valutazioni dell’Autorità***

15. Tenuto anche conto di quanto espresso dai partecipanti alla consultazione, si ritiene di poter considerare, allo stato, esaustivo il quadro di riferimento per la banda in esame rappresentato nell’Allegato A alla delibera n. 161/23/CONS.
16. Per quanto riguarda le osservazioni in merito alle future condizioni di assegnazione della porzione inferiore della banda 26 GHz, nel ricordare che lo scopo del presente provvedimento è quello di disciplinare la proroga dei diritti d’uso WLL ai sensi del *Codice* e di quanto previsto dalla Legge n. 41/2023, ci si limita qui a ribadire quanto già indicato nel testo posto a consultazione, ossia che in base al principio di neutralità tecnologica, una volta assegnata la banda per l’utilizzo 5G in maniera armonizzata, non appare precluso l’utilizzo delle frequenze in questione da parte di servizi di tipo FWA, nel rispetto delle condizioni previste dal PNRF che, come noto, ha già recepito la suddetta *Decisione* comunitaria, e fatte salve le competenze del MIMIT al riguardo.

## **2.2. La proroga al 2026 dei diritti d’uso WLL**

### ***Posizioni espresse dai rispondenti sulla disciplina della proroga***

17. La maggior parte dei partecipanti alla consultazione ha ritenuto condivisibili gli orientamenti dell’Autorità sulla disciplina della proroga fino al 2026 dei diritti d’uso WLL esistenti, concordando altresì sulla necessità, ai fini dell’uso più efficiente della banda in questione, di procedere a regime ad un *major refarming* e all’assegnazione dei blocchi a 26 GHz in base alle nuove condizioni tecniche armonizzate di cui alla *Decisione*.
18. A tal proposito, da una parte è stato sottolineato che il *major refarming* della banda in argomento dovrebbe essere considerato nella sua completezza, ossia includendo anche la parte della banda 26 GHz occupata al momento dal Ministero della Difesa,

---

<sup>7</sup> Cfr. considerato 12 dell’Allegato A alla delibera n. 161/23/CONS.

<sup>8</sup> Cfr. considerati 33 e 34 dell’Allegato A alla delibera n. 161/23/CONS.

in modo da ottimizzare la disponibilità di risorse frequenziali e rendere complessivamente più efficiente l'uso dello spettro; dall'altra parte è stata invece suggerita l'opportunità di definire, nelle more della conoscenza dello stato di occupazione della banda e della possibilità di una sua eventuale liberazione da parte del Ministero della Difesa, un percorso di riorganizzazione della stessa propedeutico alla sua progressiva riassegnazione, eventualmente anche con l'ausilio del *tavolo tecnico* istituito dal MIMIT ai sensi della Legge n. 15/2022. In particolare, è stato proposto di: *i*) deframmentare la banda, riallocando adeguatamente i blocchi di frequenze WLL che saranno ancora utilizzati dopo l'attuale scadenza del 2024; *ii*) individuare i blocchi liberi che possono essere utilizzati (eventualmente anche su base regionale) secondo le condizioni tecniche armonizzate di cui alla *Decisione* comunitaria; *iii*) procedere, anche prima di un eventuale "*major refarming*", all'assegnazione mediante gara dei blocchi così individuati.

19. È stato ad ogni modo osservato che il susseguirsi delle proroghe ogni due anni comporta significative incertezze a livello aziendale nell'ottica della pianificazione degli investimenti. Pertanto, è stato generalmente espresso l'auspicio che venga quanto prima fornita al mercato una maggiore certezza regolatoria circa il futuro utilizzo della banda in questione, non solo per rendere più sostenibile la realizzazione dei piani di dismissione degli impianti WLL, ma anche per favorire gli investimenti di medio-lungo termine. A tal riguardo, è stato altresì suggerito di superare il concetto di "proroga tecnica" funzionale allo spegnimento delle attuali utilizzazioni WLL e di assegnare le risorse spettrali in parola mediante procedure competitive per lo sviluppo di servizi a banda larga senza fili di tipo anche fisso, prevedendo altresì adeguate misure pro-competitive (ad es. limiti anti-accaparramento e/o meccanismi di riserva) che consentano anche agli attuali assegnatari, almeno sulla porzione di spettro che risulterà dapprima disponibile, di poter proseguire la propria offerta commerciale anche attraverso l'evoluzione dai servizi WLL ai nuovi servizi di tipo FWA-5G TDD.
20. Sul punto, c'è da un lato chi ha proposto di consentire l'eventuale utilizzo delle frequenze in oggetto con apparati 5G già nell'ambito del periodo di proroga, in modo da consentire agli operatori di non procedere necessariamente allo spegnimento della rete in vista della futura riassegnazione delle frequenze, dall'altro lato chi ha evidenziato che la Legge n. 41/2023 non prevede la modifica delle condizioni d'uso della banda nel periodo di proroga, e pertanto l'eventuale impiego delle frequenze in neutralità tecnologica costituirebbe una distorsione della concorrenza, anche in ragione del fatto che la parte superiore della banda 26 GHz è

stata assegnata nel 2018 per lo sviluppo del 5G mediante procedura competitiva e onerosa.

21. Secondo alcuni, l'ulteriore proroga di due anni prevista dalla *Legge* non dovrebbe comportare la valutazione da parte delle amministrazioni competenti circa la congruità dei piani tecnico-finanziari presentati dagli operatori titolari dei diritti d'uso WLL, in quanto, trattandosi di un'estensione della proroga già concessa nel 2022 in base a quanto previsto dal c.d. decreto *milleproroghe*, a proprio avviso dovrebbero ritenersi validi i piani presentati lo scorso anno.
22. A parere di alcune società, invece, la concessione della proroga di per sé introdurrebbe una modifica sostanziale di una delle condizioni originarie di assegnazione, nello specifico la durata dei diritti d'uso in questione, sulla base della quale alcuni operatori a suo tempo hanno scelto di non partecipare alla relativa procedura di gara ad evidenza pubblica. Pertanto, ad avviso di tali rispondenti la proroga non andrebbe concessa, in quanto rappresenterebbe per gli attuali assegnatari dei diritti d'uso WLL un ingiusto vantaggio competitivo a scapito del mercato e in particolare della possibilità per altri operatori di avviare il proprio *business* impiegando le frequenze in parola.

#### *Valutazioni dell'Autorità*

23. Con riferimento alla possibilità di prorogare gli attuali diritti d'uso WLL a 26 GHz prevedendo l'utilizzo delle pertinenti frequenze mediante sistemi TDD 5G, si ribadisce quanto già indicato nella delibera n. 285/22/CONS: la proroga per sua natura prevede di mantenere le caratteristiche d'uso delle risorse spettrali assegnate; diversamente l'eventuale impiego delle frequenze oggetto di proroga con tecnologia e canalizzazione difforni dalle attuali potrebbe introdurre distorsioni della concorrenza, tenuto altresì conto che, come anche osservato nell'ambito della consultazione, la parte superiore della banda 26 GHz è già stata assegnata con canali da 200 MHz ed utilizzo TDD senza bande di guardia mediante procedura competitiva ed onerosa.
24. Pertanto, la proroga in argomento dovrà prevedere il mantenimento di tutte le condizioni previste per l'impiego dello spettro in modalità WLL, incluse la canalizzazione ai fini dell'uso di ciascun blocco originario da 2x56 MHz e i relativi obblighi.
25. Per quanto concerne le osservazioni pervenute a sostegno della posizione per cui la proroga non andrebbe concessa, si ricorda innanzitutto che la proroga dei diritti d'uso delle frequenze già assegnate è una misura prevista fin dal 2007 nella pertinente normativa e inclusa nel *Codice*, la quale prevede espressamente la

possibilità di prolungare la durata di detti diritti. Inoltre, tenuto conto anche della limitata durata del presente periodo di proroga (due anni) e delle condizioni di autorizzazione della stessa proposte in consultazione e qui richiamate - tra cui il mantenimento delle medesime modalità d'impiego dello spettro, il progressivo spegnimento degli impianti e la migrazione dei collegamenti - la proroga, ove autorizzata, non appare distorsiva della concorrenza.

26. Riguardo alla tesi per cui la presente proroga non dovrebbe comportare la valutazione in merito alla congruità dei piani tecnico-finanziari, si ricorda che l'art. 62, comma 3, del *Codice*, prevede esplicitamente la presentazione da parte degli operatori richiedenti la proroga di un dettagliato piano tecnico-finanziario, la cui congruità deve essere valutata d'intesa dal Ministero e dall'Autorità. È appena il caso di accennare, dunque, che la mancanza della predetta valutazione di congruità dei piani costituirebbe una violazione, ancorché formale, delle disposizioni del *Codice*.
27. Circa le osservazioni dei rispondenti in merito alla necessità di un *major refarming* della banda e alle future procedure di assegnazione delle risorse spettrali in parola, fermi restando gli orientamenti dell'Autorità già in passato espressi al riguardo (da ultimo proprio con la delibera n. 161/23/CONS), e ribadendo che il presente provvedimento riguarda la sola proroga dei diritti d'uso WLL, si ritiene che gli elementi acquisiti nell'ambito della consultazione potranno utilmente informare le attività di competenza dell'Autorità in merito ad una futura procedura di assegnazione ai sensi dell'art. 67 del *Codice*, che saranno, nel caso, oggetto di una successiva consultazione pubblica, come previsto sempre dal *Codice*.
28. Alla luce di quanto sopra, si ritiene pertanto che la proroga richiesta dei diritti d'uso WLL in banda 26 GHz possa essere autorizzata, per quanto di competenza dell'Autorità, alle condizioni esposte di seguito.

***Posizioni espresse dai rispondenti sulla quantificazione dei contributi***

29. Per quanto riguarda la quantificazione dei contributi per i diritti d'uso WLL nel periodo di proroga, le posizioni espresse si sono divise all'incirca equamente tra quelle favorevoli alla proposta dell'Autorità e quelle orientate verso una differente quantificazione, in difetto o in eccesso rispetto a quanto prospettato in consultazione.
30. Tra i rispondenti favorevoli, alcuni hanno comunque espresso l'auspicio che, a prescindere dai meccanismi di sconto previsti in caso di spegnimento anticipato degli impianti WLL, si tenga conto del contesto di crisi inflazionistica, aumento dei costi operativi e contrazione dei margini del settore, pertanto applicando

quantomeno una rateizzazione del contributo e prevedendo la decorrenza dei pagamenti solo a partire dall'attuale scadenza dei diritti d'uso del 31 dicembre 2024.

31. Tra coloro che hanno rappresentato di reputare eccessiva la quantificazione proposta dall'Autorità, un soggetto ritiene che non dovrebbe essere corrisposto alcun contributo per il periodo di proroga, mentre un partecipante è dell'avviso che dovrebbe essere quantomeno eliminata la maggiorazione (che appare implicitamente inclusa nel criterio) del 30%. Per entrambi i rispondenti la posizione espressa sarebbe giustificata dal fatto che la "proroga tecnica" di 2 anni è finalizzata esclusivamente al progressivo spegnimento degli impianti WLL a 26 GHz ed alla migrazione della clientela su altri collegamenti, e dunque gli operatori beneficiari della proroga non avrebbero la possibilità di sfruttare pienamente i diritti d'uso per pianificare e sviluppare nuovi investimenti relativi alle proprie reti. Al riguardo, è stato altresì osservato che in aggiunta alla corresponsione dei contributi per la proroga, la progressiva dismissione dei collegamenti WLL a 26 GHz imporrebbe agli assegnatari l'ulteriore pagamento di contributi per i diritti d'uso di bande alternative (ad es. la banda 32 GHz), necessari per la migrazione dei clienti e/o dei collegamenti di *backhauling*.
32. Tra i rispondenti che invece hanno sostenuto che il contributo di proroga delineato fosse insufficiente, è stato evidenziato che la Legge n. 41/2023 prevede la parametrizzazione in base al valore di base d'asta della parte alta della banda 26 GHz e che l'uso delle frequenze in oggetto mediante sistemi WLL per l'offerta di servizi di connettività *wireless* fissi a banda larga e ultra-larga permetterebbe di ottenere una profittabilità commerciale comparabile a quella conseguibile impiegando le medesime frequenze mediante soluzioni 5G, indipendentemente dalla minor efficienza d'uso dello spettro, tenuto anche conto dei limitati obblighi di copertura associati ai diritti d'uso WLL a 26 GHz.

#### ***Valutazioni dell'Autorità***

33. In merito alle posizioni espresse sulla quantificazione dei contributi, si osserva che ai sensi del *Codice*, in ragione di evitare una discriminazione con tutti gli altri utilizzatori dello spettro radio per servizi pubblici di comunicazione elettronica, ed in linea anche con quanto previsto dalla Legge n. 41/2023, che prevede esplicitamente la corresponsione di contributi, gli attuali assegnatari di diritti d'uso WLL in scadenza al 31 dicembre 2024, nel caso in cui vogliano avvalersi della possibilità di prorogare gli stessi di ulteriori due anni, sono tenuti a corrispondere i contributi per l'utilizzo dello spettro radio per il suddetto periodo aggiuntivo. In particolare, come visto la suddetta norma non definisce un valore direttamente

applicabile, ma demanda proprio all’Autorità il compito di quantificarlo entro il 31 ottobre 2023, tenendo conto, in maniera del tutto analoga a quanto disposto dalla Legge n. 15/2022, del valore di base d’asta del 2018 per l’assegnazione della parte superiore della banda 26 GHz, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d’uso.

34. Pertanto, in base alla norma, la quantificazione dei contributi per la proroga non può che basarsi sulla metodologia già adottata per la proroga dei medesimi diritti d’uso WLL a 26 GHz concessa appena lo scorso anno, le cui condizioni regolamentari sono state definite dall’Autorità con la delibera n. 285/22/CONS. Diversamente, infatti, si produrrebbe un significativo effetto discriminatorio rispetto sia a tutti gli altri casi di proroga finora autorizzati in passato dall’Amministrazione, sia, come anche evidenziato in consultazione, ai casi di operatori autorizzati all’uso 5G nella parte alta della banda, con rischi di distorsione della concorrenza. L’adozione di una diversa metodologia sarebbe altresì irragionevole rispetto a quanto determinato appena lo scorso anno per i medesimi diritti d’uso WLL, trattandosi di proroghe successive di breve durata valutate in condizioni sostanzialmente identiche. Pertanto, ai fini del contributo di riferimento la nuova proroga si deve porre in continuità con la precedente, e dunque il contributo annuale da corrispondere sarà lo stesso di quello equivalente annuo versato attualmente a valle della precedente proroga, non essendo quindi né ragionevole né opportuno applicare un ulteriore incremento del 30%, come anche osservato in consultazione.
35. Inoltre, si osserva che la predetta metodologia è volta esclusivamente a disciplinare le condizioni economiche per mantenere i diritti d’uso delle frequenze nel periodo di proroga, ai sensi del *Codice*, e pertanto non può che essere indipendente dalle specifiche scelte aziendali, rientranti nell’ambito del rischio d’impresa, che ciascuna delle società interessate effettuerà in merito alle modalità di migrazione dei servizi offerti alla scadenza dei diritti d’uso oggetto di proroga (ad es. migrazione su bande alternative licenziate e/o non licenziate, su collegamenti in fibra ottica dedicati e/o GPON, *mix* di soluzioni tecnologiche, etc.). Tali modalità, peraltro, potranno dipendere anche dai peculiari contesti orografici e infrastrutturali di riferimento, *a fortiori* trattandosi di diritti d’uso regionali, e potranno dunque avere caratteristiche tecniche ed economiche significativamente diverse, che spetta al mercato valutare liberamente nell’ambito delle normali dinamiche competitive.
36. Sulla stessa linea, non è quindi condivisibile l’osservazione secondo cui i contributi dovrebbero essere incrementati in quanto la proroga dei diritti d’uso WLL permetterebbe di ottenere una profittabilità commerciale comparabile a quella conseguibile impiegando le medesime frequenze mediante soluzioni 5G. Ciò

proprio perché si tratta di una proroga col mantenimento degli stessi servizi WLL in cui è escluso l'utilizzo per sistemi 5G, e, in aggiunta, i sistemi WLL sono in esercizio da vari anni, ben prima che il 5G fosse impiegato nella stessa banda, per cui le considerazioni sulle dinamiche, libere o indotte, della profittabilità commerciale non sono conferenti allo scopo.

37. Circa le osservazioni concernenti le modalità operative di corresponsione dei contributi, l'Autorità ritiene ragionevole e congruo che gli stessi vengano corrisposti anche in maniera annuale e nella stessa annualità dell'utilizzo, tenuto anche conto che in definitiva opererebbero su un arco temporale di soli 2 anni. Ad ogni modo, si ricorda che la determinazione delle predette modalità rientra tra le competenze del MIMIT, che potrà eventualmente tener conto di quanto suggerito dai rispondenti nell'ambito della consultazione.
38. Alla luce di quanto sopra, l'Autorità ritiene pertanto congruo, nonché ragionevole e non discriminatorio, confermare la metodologia di quantificazione dei contributi proposta in consultazione e già adottata con la delibera n. 285/22/CONS per la precedente proroga dei diritti d'uso WLL a 26 GHz, omogenea a quella delle altre proroghe finora concesse. Questa consiste nel riparametrare il predetto valore di riferimento indicato dalla Legge n. 41/2023 attraverso l'applicazione di uno sconto, giustificato come detto dal diverso tipo di utilizzo. Ciò corrisponde a considerare i valori aggiudicatari delle aste con cui sono stati concessi i vari diritti d'uso WLL, aggiornati sulla base del tasso di rivalutazione monetaria applicabile e incrementati del 30%, valutati per la quantità di banda, l'estensione geografica e la durata dei diritti d'uso in questione. In tal senso, la presente proroga si pone in continuità con la precedente.

***Posizioni espresse dai rispondenti sul meccanismo di sconto***

39. Con riferimento agli orientamenti dell'Autorità in merito all'introduzione di sconti sui contributi per tener conto del progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga, all'entità degli stessi e alle relative modalità applicative, alcuni rispondenti hanno rappresentato di non essere favorevoli, adducendo varie motivazioni, tra cui principalmente le seguenti: *i)* lo spegnimento anticipato non dovrebbe essere incentivato, anche al fine di tutelare gli attuali clienti degli operatori WLL, bensì andrebbe agevolata la migrazione, mediante procedura competitiva, ai sistemi TDD conformi alle condizioni tecniche di impiego di cui alla *Decisione* comunitaria; *ii)* la *Legge* avrebbe già previsto un meccanismo di riduzione dei contributi legato all'anticipato spegnimento delle frequenze in parola, in quanto il richiedente avrebbe la possibilità di fare istanza di proroga per un periodo inferiore a 2 anni e il contributo annuo sarebbe determinato in base alla

durata richiesta; *iii*) dovrebbe essere prevista una riduzione *tout court* del 50% sui contributi, non condizionata allo spegnimento anticipato, ma dovuta al limitato periodo di proroga che non consentirebbe di utilizzare efficientemente la banda in argomento.

40. Diversi partecipanti hanno invece ritenuto condivisibile quanto proposto dall'Autorità, in merito sia all'introduzione dello sconto che alla sua entità e modalità di applicazione. In particolare, è stato evidenziato che il meccanismo di sconto prospettato incentiverebbe la liberazione della banda per la successiva assegnazione delle frequenze per gli usi 5G e, al contempo, permetterebbe in qualche modo di ristorare gli attuali operatori WLL dei costi sostenuti per lo *switch-off* della rete e la migrazione degli utenti finali. A tal riguardo, è stato altresì suggerito di: *i*) prevedere, per gli operatori beneficiari della proroga che decidessero di spegnere anticipatamente i propri impianti, la possibilità di utilizzare in tecnologia 5G i diritti d'uso delle frequenze in questione fino alla nuova scadenza del 2026 sulla base del principio di neutralità tecnologica, anche per lo sviluppo di servizi commerciali, nel rispetto delle condizioni previste dal vigente PNRF; *ii*) applicare lo sconto anche a favore di detti operatori WLL che, già nel corso del periodo di proroga, si adoperino per utilizzare le frequenze in oggetto in tecnologia 5G, in ragione degli investimenti infrastrutturali che i medesimi soggetti sosterranno per la realizzazione dello *swap* tecnologico; *iii*) introdurre, in aggiunta allo sconto proposto dall'Autorità, ulteriori sconti sui contributi per i diritti d'uso delle bande alternative necessarie alla migrazione dei collegamenti WLL da dismettere; *iv*) abrogare gli obblighi di copertura nel periodo di proroga, in quanto sarebbero in antitesi con la logica di spegnimento anticipato.
41. Sulle modalità applicative dello sconto, è stato suggerito di prevedere un versamento iniziale del 50% del contributo per la proroga, con pagamento della quota restante in funzione dell'eventuale restituzione anticipata, dal momento che lo sconto previsto ha un limite massimo del 50%; è stato altresì proposto di ridurre da 6 a 4 mesi il preavviso con cui l'operatore beneficiario della proroga dovrebbe comunicare al MIMIT e all'Autorità la data di cessazione anticipata, tenuto conto delle impattanti attività connesse al processo di *switch-off* e migrazione.

#### ***Valutazioni dell'Autorità***

42. Circa le posizioni non favorevoli all'introduzione del meccanismo di sconto proposto dall'Autorità, si osserva che la Legge n. 41/2023 ha definito un quadro regolatorio integrativo rispetto alle misure previste dal *Codice*, stabilendo la possibilità di una proroga fino al 31 dicembre 2026 dell'attuale scadenza (31 dicembre 2024) dei diritti d'uso WLL esistenti. Come visto, detta norma non

delinea meccanismi attuativi, bensì affida all'Autorità il compito di determinare i contributi economici per la proroga, prevedendo esplicitamente di tener conto del progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga.

43. Come indicato nel testo posto a consultazione, il meccanismo di sconto delineato mira proprio ad accelerare il passaggio dalle attuali utilizzazioni WLL ai nuovi sistemi TDD conformi alle condizioni tecniche di impiego di cui alla *Decisione*, incentivando la liberazione della banda nell'ottica di favorire la definizione di un nuovo piano di assegnazione mediante procedura competitiva, come peraltro auspicato da gran parte dei rispondenti. Inoltre, con riferimento a un'eventuale riduzione *tout court* del 50% sui contributi non condizionata allo spegnimento anticipato, come proposto in consultazione, si osserva che essa risulterebbe, per quanto sopra argomentato, discriminatoria e distorsiva della concorrenza. Infatti, la durata limitata della proroga è stata prevista direttamente dalla *Legge* ed è identica a quella autorizzata appena lo scorso anno, in cui tale riduzione non è stata neanche ipotizzata.
44. Si ritengono altresì non accoglibili, come anche sopra indicato, i suggerimenti, avanzati dai rispondenti pur favorevoli allo sconto, sulla possibilità di prevedere l'impiego delle frequenze in oggetto in tecnologia 5G già nel periodo di proroga, sull'introduzione di uno sconto dei relativi contributi per tener conto dello *swap* tecnologico, e sull'abrogazione degli obblighi di copertura nel periodo di proroga. Ciò perché, in base alle valutazioni già sopra espresse, la proroga deve prevedere il mantenimento di tutte le condizioni d'impiego dello spettro in modalità WLL, inclusi i pertinenti obblighi, e il passaggio ai nuovi sistemi 5G dovrà avvenire all'esito di una procedura competitiva. Riguardo poi alla proposta di introdurre ulteriori sconti per compensare i diritti d'uso delle bande alternative necessarie alla migrazione degli attuali collegamenti WLL, si rammenta, come anche sopra argomentato, che il presente provvedimento disciplina le condizioni, incluse quelle economiche, per la proroga dei diritti d'uso WLL a 26 GHz e non riguarda altre bande eventualmente oggetto di migrazione, che tra l'altro per definizione verrebbero utilizzate in sostituzione della presente.
45. Riguardo alla proposta di ridurre a 4 mesi il preavviso di comunicazione al MIMIT e all'Autorità della data di cessazione anticipata, si ritiene che, in linea con quanto già adottato dall'Amministrazione nel caso di procedure analoghe, un periodo di 6 mesi rappresenti un limite congruo per gestire il processo in questione, e avviare un idoneo piano di migrazione. Tuttavia, si precisa che le modalità operative della procedura, che hanno anche riflessi sulla gestione finanziaria, potranno essere fissate dal Ministero, titolare della competenza sulla gestione dei diritti d'uso.

46. Per quanto sopra argomentato, l’Autorità intende confermare le proposte in merito all’introduzione di uno sconto sui contributi dovuti per il nuovo periodo di proroga. L’entità dello sconto, fino ad un massimo del 50%, dovrà risultare proporzionale al periodo di dismissione anticipata rispetto al massimo periodo di proroga (2 anni), con una granularità di 3 mesi. Pertanto, l’operatore WLL beneficiario della proroga che rinunciasse ai propri diritti d’uso prima della nuova scadenza del 31 dicembre 2026, pagherebbe i contributi solo per il periodo di effettivo utilizzo delle frequenze e, per tale periodo in cui usufruisce della proroga, otterrebbe uno sconto. Le modalità operative per la determinazione dei pagamenti e l’attribuzione degli sconti saranno fissate dal MIMIT, che renderà anche all’Autorità, entro il 31 marzo 2025, la progressiva disponibilità dello spettro nella banda, ai fini della predisposizione del futuro regolamento di assegnazione.

### **3. Valutazione delle istanze di proroga dei diritti d’uso WLL nella banda 26 GHz**

47. Come ricordato, con nota del 13 settembre 2023, il MIMIT ha trasmesso all’Autorità, per l’acquisizione del previsto parere, tredici istanze avanzate da altrettante società<sup>9</sup> interessate a ottenere la proroga al 31 dicembre 2026 dei propri diritti d’uso WLL nella banda 24.5-26.5 GHz, in attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 41/2023. Ciascuna istanza è corredata da un piano tecnico-finanziario, la cui congruità, come detto, deve essere valutata d’intesa dal MIMIT e dall’Autorità, ai sensi dell’art. 62, comma 3, del *Codice*.

48. In data 19 settembre 2023, dopo una valutazione preliminare degli Atti, l’Autorità ha richiesto ad alcune delle predette società di integrare le proprie istanze con alcune informazioni aggiuntive concernenti in particolare il piano tecnico-finanziario presentato dalle stesse, ritenuto non esaustivo.

49. L’attuale stato di assegnazione dei blocchi di frequenze della banda in oggetto nelle varie aree di estensione geografica dei rispettivi diritti d’uso (già indicato al considerato 20 dell’Allegato A alla delibera n. 161/23/CONS) è mostrato nella seguente tabella, in cui sono rappresentati con sfondo bianco sia i blocchi non assegnati che quelli assegnati fino al 31 dicembre 2024 ma di cui non è stata richiesta la proroga<sup>10</sup> al 2026 secondo quanto previsto dalla *Legge*.

---

<sup>9</sup> Si tratta di 2Bite S.r.l., BBBell S.p.A., Brennercom S.p.a., Connesi S.p.A., EOLO S.p.A., Telecomunicazioni Digitali Fastalp S.r.l., Fidoka S.r.l., Newtec S.r.l., Open Fiber S.p.A., OpNet S.p.A., Stel S.r.l., Trivenet S.r.l., Vodafone Italia S.p.A.

<sup>10</sup> Dalla documentazione trasmessa all’Autorità dal MIMIT risulta, infatti, che le società Lepida S.c.p.A., Punto Zero s.c.a.r.l. e Wind Tre S.p.A. non hanno formulato istanza di proroga dei propri diritti d’uso.

**Tabella 1: Stato delle assegnazioni dei blocchi di frequenze WLL della banda 24.5-26.5 GHz in**

Area di estensione geografica dei diritti d'uso	Blocchi FDD da 2x56 MHz nella banda 24.5-26.5 GHz						
	A	B	C	D	E	F	G
Abruzzo	Eolo	2bite		Eolo	Open Fiber	OpNet	Wind Tre
Basilicata			Eolo		Open Fiber	OpNet	Wind Tre
Bolzano	Brennercom		Eolo	Vodafone		OpNet	Wind Tre
Calabria			Eolo	Vodafone	Open Fiber	OpNet	Wind Tre
Campania			Eolo	Vodafone	Open Fiber	OpNet	Wind Tre
Emilia-Romagna	Lepida	Eolo	Eolo	Vodafone	Open Fiber	OpNet	Wind Tre
Friuli-Venezia Giulia		Eolo	Eolo		Open Fiber	OpNet	Wind Tre
Lazio		Eolo	Eolo	Vodafone	Open Fiber	OpNet	Wind Tre
Liguria	Eolo	BBBell	Eolo	Vodafone	Open Fiber	OpNet	Wind Tre
Lombardia		Eolo	Eolo	Vodafone	Open Fiber	OpNet	Wind Tre
Marche		Newtec	Eolo		Connesi	Fidoka	Wind Tre
Molise			Eolo		Open Fiber	OpNet	Wind Tre
Piemonte	BBBell	BBBell	Eolo	Vodafone	Open Fiber	OpNet	Wind Tre
Puglia			Eolo	Vodafone	Open Fiber	OpNet	Wind Tre
Sardegna	Stel	Stel	Eolo	Vodafone	Open Fiber	OpNet	Wind Tre
Sicilia			Eolo	Vodafone	Open Fiber	OpNet	Wind Tre
Toscana		Eolo	Eolo	Vodafone	Open Fiber	OpNet	Wind Tre
Trento	Brennercom	Open Fiber	Eolo	Vodafone		OpNet	Wind Tre
Umbria			Eolo	Vodafone	Open Fiber	Punto Zero	Wind Tre
Val d'Aosta	FastAlp	Eolo	Eolo		Open Fiber	OpNet	Wind Tre
Veneto	Eolo	Eolo	Eolo	Vodafone	Trivenet	Trivenet	Wind Tre

ciascuna area di estensione geografica dei rispettivi diritti d'uso.

50. Il testo posto a consultazione indicava che i piani tecnico-finanziari avrebbero dovuto denotare anche lo stato attuale degli impianti WLL attivi e le modalità previste per completarne lo *switch off* entro il termine del 31 dicembre 2026, e, se del caso, per migrare i propri collegamenti su altre frequenze o reti di altri operatori, nonché le misure attese a garanzia di un'appropriata gestione degli utenti dei servizi WLL. Era inoltre richiesto che il piano fosse coerente con quello già presentato nel 2022 ai fini della precedente proroga, motivando l'intenzione di differire lo spegnimento delle proprie utilizzazioni WLL rispetto alla scadenza del 2024.
51. In generale, le istanze presentate, come perfezionate dalle integrazioni trasmesse su richiesta dell'Autorità, appaiono coerenti con le predette indicazioni della delibera di consultazione e con lo scenario di "*progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga*" delineato dalla Legge. In particolare, i piani tecnico-finanziari

contengono, seppur con differente livello di dettaglio, elementi relativi alla pianificazione e implementazione della dismissione degli impianti WLL entro la nuova scadenza del 31 dicembre 2026, nonché alla gestione della migrazione degli attuali utenti dei relativi servizi. Tali elementi sono finalizzati alla liberazione della banda in questione nell'ottica di favorire la transizione agli usi armonizzati 5G attraverso un nuovo piano di assegnazione coerente con quanto definito dal PNRF in recepimento della *Decisione*. Ciò appare in linea con gli obiettivi di promozione dell'innovazione e della concorrenza, sviluppo del mercato e benefici per gli utenti, nonché con gli obiettivi di favorire la più ampia diffusione di servizi a banda larga e ultra-larga e di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro, come previsto dal *Codice*.

52. Sebbene tutti i piani presentati siano accomunati dall'impegno a completare lo *switch-off* degli impianti WLL a 26 GHz entro la fine del 2026, diverse appaiono le relative *roadmap* nell'orizzonte temporale di riferimento. La maggior parte delle società prevedono semplicemente il mantenimento dei collegamenti esistenti senza effettuare investimenti in nuovi siti radio, con l'intenzione di sfruttare gli ulteriori 2 anni di validità dei diritti d'uso in questione principalmente per affrontare con maggiore gradualità il già avviato percorso di spegnimento e migrazione dei propri collegamenti. Ciò allo scopo di rendere tale percorso economicamente più sostenibile, anche dal punto di vista dell'ammortamento degli investimenti effettuati e della gestione dell'utenza nella fase di migrazione, tenuto altresì conto dell'impatto che ha su tale processo l'attuale contesto di mercato, caratterizzato dalla carenza di materie prime e dalla difficoltà di approvvigionamento di dispositivi elettronici (c.d. *chip shortage*). Tale circostanza sembra confermare che una sequenza di brevi proroghe ravvicinate produce infine un rallentamento degli investimenti. Diversamente, alcuni operatori, in linea con le intenzioni manifestate in occasione della precedente istanza di proroga, hanno evidenziato prospettive di sviluppo delle reti anche nel periodo di estensione dei diritti d'uso, al fine di migliorare la copertura e/o le prestazioni dei servizi offerti ai propri clienti, concentrando quanto più possibile a ridosso della nuova scadenza le attività volte alla dismissione dei collegamenti in parola.
53. I predetti differenti scenari si riflettono sulle proiezioni finanziarie dei piani presentati, le quali in vari casi riguardano principalmente oneri legati al mantenimento in esercizio degli attuali impianti, al relativo spegnimento e alla migrazione verso altre soluzioni (quali fibra ottica, ove disponibile, e altre bande di frequenze, anche in funzione della relativa sostenibilità economica), mentre in qualche caso a ciò si affianca la previsione di moderati investimenti aggiuntivi per lo sviluppo della rete nell'arco temporale di riferimento.

54. Alla luce delle suddette considerazioni, e tenuto conto degli esiti della consultazione, l’Autorità valuta pertanto congrui i piani tecnico-finanziari presentati e ritiene quindi, nel quadro delle condizioni stabilite dal presente provvedimento e per quanto di propria competenza, che per tutte le tredici istanze di proroga formulate non sussistano elementi ostativi alla concessione della proroga fino al 31 dicembre 2026 dei diritti d’uso WLL della banda 26 GHz, ai sensi del *Codice* e della Legge n. 41/2023. Si osserva che il PNRF dovrebbe poi opportunamente recepire il nuovo termine di utilizzo da parte dei sistemi WLL<sup>11</sup>.
55. All’autorizzazione alla proroga vanno associate le condizioni e gli obblighi previsti dal vigente quadro regolatorio per i pertinenti diritti d’uso, in maniera identica a quanto già disposto con la delibera n. 285/22/CONS in relazione alla precedente proroga, e che qui si riepilogano.
56. In tema di principi generali, l’accoglimento delle istanze di proroga e dei relativi piani presentati non fornisce alcun titolo all’utilizzo delle frequenze in oggetto o di altre frequenze dopo la successiva scadenza prevista al 31 dicembre 2026. Ciascuna società dovrà altresì prevedere opportune misure a tutela della propria utenza, come previsto dal *Codice*, in particolare in previsione della nuova scadenza dei diritti d’uso in esame, anche ai fini della trasparenza delle condizioni e modalità di erogazione del servizio, allo scopo prevedendo anche un’adeguata e tempestiva campagna informativa. Tali misure dovranno essere comunicate preventivamente al MIMIT e all’Autorità, ed essere soggette, per quanto di competenza dell’Autorità, alle valutazioni previste dal quadro regolatorio circa la relativa appropriatezza.
57. Gli operatori autorizzati alla proroga dei diritti d’uso delle frequenze in oggetto si devono impegnare al mantenimento del quadro degli obblighi attualmente associati ai propri diritti d’uso esistenti, per quanto applicabili allo scenario di utilizzo delineato delle frequenze in oggetto, e a corrispondere i contributi fissati in questa sede per la proroga. Tali operatori dovranno inoltre presentare al MIMIT e all’Autorità dei *report* annuali ed una relazione consuntiva, che documentino, in maniera sintetica e coerente con l’istanza avanzata, con le previsioni della presente delibera e con gli altri provvedimenti adottati al riguardo dal MIMIT, lo stato di avanzamento del piano presentato ovvero ogni variazione derivante da eventuali autorizzazioni ottenute dal MIMIT, le attività effettuate e le misure intraprese relative allo spegnimento delle frequenze in oggetto, all’eventuale migrazione degli attuali impianti WLL, ed ogni altro elemento di interesse. Nell’utilizzo delle

---

<sup>11</sup> Considerato che la nota 255 del vigente PNRF prevede la possibilità di utilizzo delle porzioni di banda 24.5-25.1090 GHz e 25.4450-26.1170 GHz da parte di sistemi punto-punto e punto-multipunto fino al 31 dicembre 2024, ai sensi della Legge 25 febbraio 2022, n. 15.

frequenze detti operatori dovranno altresì rispettare i parametri tecnici delle norme CEPT applicabili, le norme di conformità e di immissione sul mercato degli apparati, ai sensi della direttiva n. 2014/53/UE, e gli utilizzi nell'ambito del servizio fisso, come previsto dal PNRF.

58. Alla luce del predetto scenario di spegnimento delle frequenze in oggetto, non è prevista la possibilità di variazione della rete impiegante le frequenze in questione rispetto a quanto originariamente previsto per i diritti d'uso WLL nella suddetta banda.

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

#### **(Condizioni generali per l'autorizzazione della proroga dei diritti d'uso WLL esistenti nella banda 26 GHz)**

1. La proroga della durata dei diritti d'uso esistenti delle frequenze per servizi WLL nella banda 24.5-26.5 GHz può essere concessa per un periodo fino al 31 dicembre 2026, secondo quanto previsto dalla Legge n. 41/2023.
2. Il titolare dei diritti d'uso autorizzato alla proroga presenta al MIMIT una relazione annuale e una relazione consuntiva, che documentino, in maniera sintetica e coerente con l'istanza presentata, le attività effettuate e le misure intraprese relative allo spegnimento degli impianti WLL operanti mediante le frequenze in oggetto, all'eventuale migrazione degli attuali collegamenti WLL, e ogni altro elemento di interesse.
3. Il MIMIT può stabilire le modalità con cui il soggetto autorizzato alla proroga deve documentare le attività effettuate e le misure intraprese, incluse le variazioni nel corso di validità della proroga dei collegamenti attivi, eventualmente conferendo i dati con un formato stabilito in un apposito *database*.
4. Gli operatori autorizzati alla proroga dei diritti d'uso delle frequenze in oggetto si impegnano al mantenimento del quadro degli obblighi attualmente associati ai propri diritti d'uso WLL esistenti, e a corrispondere i contributi fissati per la proroga. Nell'utilizzo delle frequenze dovranno essere rispettati i parametri tecnici delle norme CEPT applicabili, le norme di conformità e di immissione sul mercato

degli apparati, ai sensi della direttiva n. 2014/53/UE, e gli utilizzi nell'ambito del servizio fisso, come previsto dal PNRF.

**Art. 2**  
**(Contributi)**

1. Gli operatori autorizzati alla proroga dei propri diritti d'uso delle frequenze per servizi WLL nella banda 24.5-26.5 GHz sono tenuti al versamento di un contributo annuale per l'utilizzo ottimale delle frequenze. La misura del contributo è la stessa del contributo equivalente annuo attualmente versato a seguito della concessione della precedente proroga ai sensi della Legge n. 15/2022, proporzionato alla quantità di banda, all'estensione geografica e alla durata dei diritti d'uso. Le modalità di corresponsione del contributo sono fissate dal MIMIT.
2. Gli operatori autorizzati alla proroga che prima della scadenza del 31 dicembre 2026 procedono allo spegnimento dei propri sistemi WLL nella banda 24.5-26.5 GHz e rinunciano ai propri diritti d'uso delle frequenze per servizi WLL in detta banda, devono comunicare al MIMIT e all'Autorità, con almeno 6 mesi di preavviso, la data di cessazione anticipata e sono tenuti a effettuare il pagamento di cui al comma 1 per il solo periodo di effettivo utilizzo delle frequenze in questione.
3. Gli operatori di cui al comma 2 possono beneficiare di uno sconto sul contributo dovuto per il periodo di proroga dal 1° gennaio 2025 alla data di cessazione anticipata dei propri diritti d'uso WLL. L'entità dello sconto è proporzionale al periodo che va dalla predetta data di cessazione alla scadenza del 31 dicembre 2026, con granularità di 3 mesi, e varia da un massimo del 50% in caso di cessazione anticipata di 18 mesi ad un minimo del 10% in caso di cessazione anticipata di 3 mesi.
4. Le modalità di corresponsione del contributo e di attribuzione degli eventuali sconti sono fissate dal MIMIT, che renderà anche all'Autorità, entro il 31 marzo 2025, la progressiva disponibilità dello spettro nella banda, anche ai fini della predisposizione del futuro regolamento di assegnazione.

**Art. 3**  
**(Valutazioni sulle istanze di proroga dei diritti d'uso WLL a 26 GHz presentate)**

1. L'Autorità esprime, allo stato degli atti, per quanto di propria competenza, un parere favorevole, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del decreto legislativo n. 259/2003, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, in merito all'autorizzazione della proroga al 31 dicembre 2026 dei diritti d'uso WLL nella banda 24.5-26.5 GHz, alle condizioni, nei limiti e per le ragioni espresse nel presente provvedimento, delle seguenti tredici società, le cui istanze sono state

trasmesse all'Autorità dal MIMIT: 2bite S.r.l.; BBBell S.p.A.; Brennercom S.p.a.; Connesi S.p.A.; EOLO S.p.A.; Telecomunicazioni Digitali Fastalp S.r.l.; Fidoka S.r.l.; Newtec S.r.l.; Open Fiber S.p.A.; OpNet S.p.A.; Stel S.r.l.; Trivenet S.r.l.; Vodafone Italia S.p.A.

2. L'autorizzazione della proroga di cui al precedente comma non dà alcun titolo all'utilizzo delle frequenze in oggetto o di altre frequenze dopo la scadenza prevista al 31 dicembre 2026. Ciascuna società dovrà altresì prevedere misure a tutela della propria utenza, ai sensi del *Codice*, in particolare in previsione della nuova scadenza dei diritti d'uso in esame, anche ai fini della trasparenza delle condizioni e modalità di erogazione del servizio, allo scopo prevedendo altresì un'adeguata e tempestiva campagna informativa. Tali misure dovranno essere comunicate preventivamente al MIMIT e all'Autorità, ed essere soggette, per quanto di competenza dell'Autorità, alle valutazioni previste dal quadro regolatorio circa la relativa appropriatezza.
3. Il MIMIT pubblica sul proprio sito *web* le informazioni riassuntive relativamente alle istanze di proroga che saranno autorizzate.

Il presente parere è notificato al MIMIT e sarà pubblicato sul sito *web* dell'Autorità, secondo quanto previsto dalle norme sulla pubblicazione degli atti.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Napoli, 25 ottobre 2023

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba